



Proposta n. 246

IV

Regione Puglia
Gruppo Consiliare Cristiani Democratici Uniti

11 FEB. 1998

IL PRESIDENTE


Prot. n. 51

Oggetto: p.d.l. "NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991 N. 317"

Al Signor
PRESIDENTE
Consiglio Regionale
Regione Puglia
S E D E

Si invia, in allegato alla presente, proposta di legge a firma
del sottoscritto per gli adempimenti consequenziali.
Distinti saluti.

- Raffaele FILITO -





Regione Puglia
Gruppo Consiliare Cristiani Democratici Uniti
IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 246/A VI Legislatura

DISEGNO DI LEGGE

“NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991 N. 317”

RELAZIONE

Le finalità del disegno di legge oggi presentato sono, da un lato quella di promuovere l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 317/91 che delega alle Regioni il compito di adottare gli atti necessari alla definizione dei progetti-programma per lo sviluppo delle iniziative consortili nel territorio regionale e l'individuazione dei distretti industriali, dall'altro quella di sollecitare un confronto, nelle sedi istituzionali preposte, sulla necessità di adeguare la normativa regionale alle effettive esigenze del mondo imprenditoriale in sintonia anche con le nuove politiche di intervento per il sostegno della piccola e media impresa.

Il tessuto produttivo della nostra regione è rappresentato, in gran parte, dalle piccole e medie imprese, alle quali il legislatore regionale deve consentire, attraverso l'adozione dei necessari strumenti di legge, uno sviluppo quantomeno in linea con gli indici nazionali ed europei.

In buona sostanza, la mancata adozione degli strumenti utili ad agevolare e promuovere lo sviluppo rappresenta una colpevole omissione: le ragioni della concorrenza, oramai sovranazionali, impongono l'introduzione di nuovi elementi che, nel rispetto delle regole del mercato, consentano ai nostri operatori di competere ad armi pari con i loro concorrenti nazionali ed esteri.

Le nuove politiche di sviluppo tendono, sempre più, a considerare come una risorsa insostituibile le piccole e medie imprese che rappresentano la specificità del tessuto economico della nostra regione.

La Regione deve quindi farsi promotrice di iniziative che agevolino fenomeni di aggregazione territoriale e settoriale tra operatori al fine di diffondere e sviluppare nuove tecnologie, favorire gli investimenti, promuovere la formazione e qualificazione professionale, realizzare economie di scala, introdurre nuovi strumenti finanziari ed intercettare tutte le



Regione Puglia
Gruppo Consiliare Cristiani Democratici Uniti
IL PRESIDENTE

opportunità di finanziamento e sostegno previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ad esempio le opportunità offerte dalla legge n. 266 del 7 agosto 1997 richiedono la preliminare individuazione dei distretti industriali e la predisposizione di un programma di sviluppo delle attività consortili nel territorio regionale.

Ed infatti, l'opportunità offerta dall'articolo 3 comma 7 della citata legge, consente alle regioni inserite nell'obiettivo 1, reg. C.E.E. n. 2052/88, di promuovere direttamente la costituzione di società consortili di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture per l'industria, l'offerta di servizi reali alle imprese, per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Concludendo, lo spirito del disegno di legge in questione è quello di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione dei necessari atti volti a consentire la concreta attuazione di quanto disposto dalla legge 317/91.

L'adozione degli atti necessari per adeguare e razionalizzare l'intera disciplina degli interventi a sostegno della piccola e media impresa è una esigenza avvertita da tutti, ma non può rappresentare l'alibi perchè quanto immediatamente attuabile venga costantemente rinviato, penalizzando un settore vitale per l'economia della nostra regione.

In diverse aree del territorio regionale gli operatori sono oramai consapevoli della necessità di promuovere nuovi soggetti consortili e sono pronti a cogliere le opportunità che la legge gli offre: il compito del legislatore regionale è quello di agevolare e rendere possibile tutto ciò.



Regione Puglia
Gruppo Consiliare Cristiani Democratici Uniti
IL PRESIDENTE

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991 n° 317

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla Legge 5 ottobre 1991, n° 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".

ARTICOLO 2

PROGETTO - PROGRAMMA DI SVILUPPO DI INIZIATIVE

CONSORTILI NEL TERRITORIO REGIONALE

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall' articolo 21, comma terzo, della legge 5 ottobre 1991 n° 317 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto dal Ministero dell' industria ai sensi dell' articolo 22 comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto - programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l' innovazione di cui agli articoli 17, 18, 23, 27, e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 19 e 27.

2. Il progetto - programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli articoli 21, 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991 n° 317 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell' industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la



Regione Puglia
Gruppo Consiliare Cristiani Democratici Uniti
IL PRESIDENTE

Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

ARTICOLO 3

DISTRETTI INDUSTRIALI

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all' articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991 n° 317 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell' industria di cui al comma 2 dell' articolo 36 della stessa legge, e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale ai sensi di quanto dall' articolo 36 commi 3, 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991 n. 317:

a) determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;

b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;

c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consultare il 12.2.98